



Comune di Legnano

Città Metropolitana di Milano

Verbale di Deliberazione di Giunta comunale numero 250 del 11-11-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE MERCATALE E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2026. LEGGE 160/2019.

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Novembre, alle ore 14:50, si riunisce nel Sala Giunta la Giunta comunale.

Con l'intervento dei signori:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
RADICE LORENZO	Sindaco	X	
PAVAN ANNA	Vice Sindaco	X	
FEDELI LORENA	Assessore	X	
BENETTI LUCA	Assessore	X	
BIANCHI MARCO	Assessore	X	
BRAGATO GUIDO NICCOLO'	Assessore	X	
MAFFEI ILARIA	Assessore	X	
BERNA NASCA MONICA	Assessore	X	
Totale:		8	0

Dei presenti, risultano collegati da remoto: //

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale **RICCARDO NOBILE**, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO **LORENZO RADICE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che i regolamenti in materia di entrate tributarie e le deliberazioni tariffarie devono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, commi da 816 a 845 della legge 27/12/2019, n. 160, che disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
- la legge 30/12/2024 n. 207, a oggetto: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*;
- la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 6/DF del 28/07/2021, *"Canone patrimoniale - criteri per l'applicazione delle tariffe di base giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico"*;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio comunale 21/12/2020, n. 46, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state presentate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2020-2025, con particolare riferimento alla linea;
- la deliberazione del Consiglio comunale 17/12/2024, n. 133, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per le annualità 2025/2026/2027 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2024, n. 385, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, comprensivo tra l'altro e a titolo esemplificativo e non esaustivo, del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), del Piano delle Performance, del Piano di gestione professionale del rischio da corruzione e del Piano generale della Trasparenza;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 816-836, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29/03/2021, n. 79;
- la deliberazione di Giunta Comunale 21/11/2024, n. 280, efficace ai sensi di legge, di approvazione delle tariffe del canone di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2025;

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 816 a 835 della legge 27/12/2019, n. 160, dispone che, a decorrere dal 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (detto *"canone unico"*), che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- l'art. 1, comma 836 della medesima fonte normativa dispone, a decorrere dal 01/12/2021, la soppressione dell'obbligo di istituzione del servizio pubbliche affissioni, stabilendo che i Comuni devono garantire in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati;
- l'art. 1, commi da 837 a 845 della norma primaria sopra richiamata istituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (detto "*canone mercatale*", disponendo altresì che le norme inerenti tale canone si applicano in deroga alle norme sul "*canone unico*";
- con deliberazione di Consiglio Comunale richiamata, il Comune di Legnano ha approvato apposito regolamento che contiene la disciplina di dettaglio dei prelievi fiscali sopra citati;
- la fonte di regolazione primaria, all'art. 1, comma 817, stabilisce che *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."*;
- la medesima norma stabilisce:
 - a) la tariffa *standard* annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari, che per Comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti, è di euro 50,00 (art. 1, comma 826);
 - b) la tariffa *standard* giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, che per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 1,20 (art. 1, comma 827);
 - c) la tariffa per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, che per Comuni con oltre 20mila abitanti è pari a 1 euro (art. 1, comma 831);
 - d) il canone per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità e che non rientrano nel caso della lettera precedente, pari a € 800,00 per anno per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente, fatte salve rivalutazioni di legge (art. 1, comma 831-bis);
 - e) la tariffa *standard* annua del "*canone mercatale*", di euro 50,00 (art. 1, comma 841);
 - f) la tariffa *standard* giornaliera del "*canone mercatale*", di euro 1,20 (art. 1, comma 842);
- l'art. 1, comma 843 della fonte primaria dispone che la tariffa standard giornaliera del "*canone mercatale*" è applicata in maniera *"frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata"*;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto con la risoluzione n. 6/DF del 28/07/2021, in merito al criterio di applicazione del frazionamento a ore di tale tariffa giornaliera, precisando che esso va inteso *"nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9", "per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore", in quanto "oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero"*;

- trattandosi di entrate di natura patrimoniale, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;
- il suddetto Regolamento suddivide le aree e gli spazi pubblici del Comune di Legnano in tre categorie sia per l'occupazione di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, e in due categorie, normale e speciale, per l'esposizione pubblicitaria, con applicazione di specifiche tariffe;
- il Canone unico patrimoniale non risulta soggetto ad IVA, per analogia al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) per cui, ai sensi di quanto indicato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 5 febbraio 2003, si rileva la carenza del presupposto oggettivo richiesto dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede, tra l'altro, che *"... si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole .."*, mentre, riguardo l'ambito del requisito soggettivo, l'articolo 4, paragrafo 5, della sesta Direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, dispone che *"gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.."*;
- qualora successive disposizioni dovessero assoggettare ad IVA il canone, lo stesso dovrà essere maggiorato del tributo indicato;

Considerato che:

- è necessario determinare per l'anno 2026 le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del servizio pubbliche affissioni e del canone per i mercati;
- le tariffe approvate per l'anno 2025 con deliberazione di Giunta Comunale 21/11/2024, n. 280, efficace ai sensi di legge e qui confermate con sono state determinate nel rispetto dei limiti dettati dalla fonte di regolazione primaria e con l'obiettivo di perseguire l'invarianza di gettito, come peraltro previsto dalla normativa di riferimento;
- le tariffe così ridefinite, già confermate per il 2025, rispondono all'esigenza di garantire gli equilibri di bilancio;
- è necessario provvedere alla definizione delle tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2026, come da allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto:

- di confermare per l'anno 2026 le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni, già confermate per l'anno 2025 con deliberazione di Giunta Comunale 21/11/2024, n. 280, efficace ai sensi di legge, così come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
- di mandare al Dirigente titolare della relativa funzione *ratione materiae* per l'esecuzione del presente provvedimento;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario

Generale, come da funzione attribuita con Decreto sindacale 20/09/2024, n. 9;

a voti unanimi, resi nei modi di legge e in forma palese

LA GIUNTA COMUNALE

1. **di confermare** per l'anno 2026 le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni, già confermate per l'anno 2025 con deliberazione di Giunta Comunale 21/11/2024, n. 280, efficace ai sensi di legge, così come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di mandare** al Dirigente titolare della relativa funzione *ratione materiae* per l'esecuzione del presente provvedimento;
3. **di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente

INDI

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 in quanto atto propedeutico alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione in corso di predisposizione

Il Presidente
LORENZO RADICE

Il Segretario Generale
RICCARDO NOBILE